



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405 e mail:  
cert@pec.unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

## **REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DELLE AREE MONTANE A RACCOLTA LIMITATA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**

Vista la legge della Regione Piemonte n. 24 del 17 dicembre 2007 (Tutela dei funghi epigei spontanei);

Vista la legge Regione Piemonte n. 10 del 04 aprile 2024;

Vista la legge di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024 (B.U. 05 aprile, 2024, suppl.al n. 14) con particolare richiamo art. 43 in essa contenuto (Modifiche alla legge regionale 24/2007);

Considerato che nella modifica attuata con l'art. 43 è stato previsto in particolare l'inserimento dell'art. 6 bis alla L.R. 24/2007 che prevede la possibilità di "individuare delle aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta";

Ritenuto opportuno regolamentare le aree a numero limitato così come previsto dalla norma sopra citata si prevede quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter della legge regionale n. 24 del 17/12/2007 art. 3 comma 2 ter per l'individuazione delle aree da assoggettare alla regolamentazione della raccolta in rapporto alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema.

Le aree dovranno essere individuate con criteri di carattere oggettivo indicando in un apposito piano di gestione e fruizione che ogni territorio coinvolto dovrà fornire per una valutazione della proposta e successiva approvazione e istituzione dell'area a numero limitato

### **Articolo 2 – Individuazione delle aree di raccolta**

Le aree di raccolta limitata saranno individuate esclusivamente sui territori facenti parte dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Valsesia.

Nel caso di territori omogenei confinanti e con particolari peculiarità di carattere geografico, ambientale sarà ammessa l'individuazione di una o più zone, gestite da due o più Comuni che regoleranno i loro rapporti tramite apposite convenzioni.

Per individuare le zone verrà emesso apposito bando in cui i Comuni interessati potranno formulare la propria candidatura fornendo quanto previsto all'articolo 3.

Per l'anno 2025 di prima istituzione il termine fissato per la presentazione delle domande di candidatura delle aree è fissato al 30 giugno.

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse nel caso vi siano candidature verrà formata una commissione tecnica e di rappresentanti con il compito di valutare la fattibilità delle domande pervenute di interessi che comprenderanno associazioni agricole, silvoculturali, associazioni micologiche, un rappresentante Unione Montana (Assessore con delega ai funghi) oltre che da tecnici di provata esperienza in campo forestale, ambientale, micologica e nel campo normativo inerente quanto regolamentato dalla legge regionale n. 24 del 17/12/2007.

La commissione verrà nominata con delibera di giunta Unione Montana Valsesia e dovrà avere al proprio interno almeno tre tecnici, un rappresentante Unione, tre rappresentanti associazioni di cui obbligatoriamente uno di associazioni micologiche di consolidata tradizione.

### **Articolo 3 –Contenuto delle domande di candidatura delle aree a raccolta limitata**

Le domande dovranno essere formulate da un comune singolo o da più Comuni associati che, in questo secondo caso, riconosceranno al proprio interno un Comune capofila a cui competerà la funzione di interloquire con l'Unione Montana e di coordinare ogni rapporto, economico ed amministrativo, tra gli enti comunali in base ad apposite convenzioni tra essi sottoscritte.

I rapporti tra enti saranno parte integrante del successivo accordo che verrà stipulato anche con Unione Montana Valsesia, consequenziale all'approvazione da parte dell'ente montano dell'area di raccolta limitata e funzionale a regolare il rapporto tra i comuni gestori dell'area a raccolta limitata e l'Unione.

La domanda che i comuni dovranno trasmettere all'UMV entro la data stabilita dalla Giunta dell'Ente Montano dovrà contenere i seguenti documenti:

- Atto di impegno del Comune di assicurare la vigilanza dell'area, il rispetto del controllo numerico e la distribuzione dei tesserini specifici/voucher sul territorio.
- L'elenco dei terreni coinvolti nell'individuazione dell'area a raccolta limitata. Sarà compito di ogni ente, in rispetto a quanto previsto all'art 4 della LR n 24/2007 informare i proprietari o conduttori dei fondi coinvolti tutelandone i diritti di libero accesso ed eventualmente dando la possibilità di formulare osservazioni in merito e che potranno essere valutate nella redazione dei piani di gestione da parte dei Comuni.
- Il piano di gestione, redatto secondo quanto definito dall'art 6bis della LR n 24/2007 che dovrà contenere anche:
  - valutazione della pressione antropica in relazione alle caratteristiche territoriali e con indicazione degli elementi gestionali atti a limitare gli effetti dannosi agli ecosistemi
  - Un regolamento di funzionamento dell'area, comprensivo di apposito piano di controllo, con particolare riferimento al numero massimo di persone ammesse alla ricerca le giornate in cui è consentito l'accesso, il costo giornaliero e/o plurigiornaliero, la modalità di controllo che si vorrà adottare e ogni altra indicazione coerente con i disposti dell'art 6bis della LR24 e funzionali a ottimizzare la gestione dell'area.
  - Un piano di sostenibilità economica ovvero un bilancino previsionale delle entrate e delle uscite relative alla gestione dell'area ad accesso limitato
  - Eventuali accordi o convenzioni previste con enti o altri soggetti per la migliore fruizione e funzionamento della gestione dell'area;

#### **Articolo 4 – Responsabilità**

Ogni area a raccolta limitata presenterà un proprio regolamento interno in cui verrà definito ogni aspetto della gestione dell'area, che sarà recepito dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni dovranno comunicare all'Unione Montana la proposta per il costo del titolo oneroso, giornaliero o settimanale così come definito art. 6 bis della LR 24/2007; l'Unione Montana fisserà annualmente il costo in via definitiva a norma del comma 7 dell'art. 6 bis L.R. 24/2007, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale e coordinando l'attività di comunicazione con i comuni coinvolti.

L'Unione Montana Valsesia si impegnerà a investire, sui territori dei comuni su cui sono individuate le aree a raccolta limitata, le somme introitate dalla vendita dei titoli onerosi di cui ai commi che precedono, al netto delle spese sostenute per la gestione amministrativa dei pagamenti, e comunque come disposto dal comma 6 dell'art. 6 bis L.R. 24/2007.

#### **Articolo 5 – Domanda di contributo per l'impiego degli introiti di cui al comma 6bis L.R. 24/2007**

Le domande per la richiesta del trasferimento al comune degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli onerosi di accesso alle aree a raccolta limitata devono essere presentate su carta semplice entro il 30 aprile di ogni anno (fatti salvi diversi accordi previsti all'interno della specifica convenzione).

Le richieste di contributo pervenute dopo la tale scadenza vengono automaticamente differite alla scadenza successiva e le risorse accantonata da parte dell'UMV a tutela dei comuni aventi diritto.

Al di fuori della suddetta scadenza, potranno tuttavia essere prese in considerazione domande presentate in ritardo, esclusivamente per motivi di emergenze o per cause di forza maggiore.

La domanda dovrà contenere una breve relazione descrittiva del progetto di reimpiego del contributo richiesto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 6 bis L.R. 24/2007,

#### **Articolo 6 – Modalità di assegnazione del contributo**

La giunta dell'Unione Montana Valsesia determinerà l'ammontare dei contributi disponibili, pervenuti su apposito conto corrente dedicato, in base al presente regolamento e delibererà circa la loro destinazione in base alle domande presentate.

In assenza di domande ne determinerà l'impiego in base alla vigente normativa, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art 6bis della LR 24/2007.

#### **Articolo 7 – Verifiche, controlli e accertamenti**

L'Unione Montana, in qualsiasi momento dell'iter procedurale, si riserva la facoltà di disporre verifiche nei confronti dei richiedenti relativamente alla veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda e l'effettiva effettuazione nonché l'efficacia dell'intervento oggetto di contributo.

#### **Articolo 8 – Revoca del contributo**

L'Unione Montana, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

1) in seguito a richiesta del beneficiario stesso;

2) qualora l'intervento di cui al progetto presentato non venga eseguito in tutto od in parte; in tale ultimo caso la revoca potrà essere parziale.

#### **Articolo 9 – Pubblicizzazione dei contributi assegnati**

Alle assegnazioni di contributi verrà data adeguata pubblicizzazione secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia

#### **Articolo 10 – Pubblicità del presente regolamento**

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e stabilmente sul sito internet dell'Unione Montana, nonché trasmesso ai Comuni membri.

#### **Articolo 11 – Efficacia del regolamento ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore